

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE SAMMARTINO

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	87
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	87
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » (721)	87
PRESIDENTE	87, 89, 93, 95
D'ALEMA	88, 89, 91
SCALIA	88, 89, 91, 92
COCCO MARIA	90, 91
MACCHIAVELLI	90, 91
GIACHINI	91
GOLINELLI	92
DE CAPUA, <i>Relatore per la X Commissione</i>	92, 93
BORRA	93
ALBA	93
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	93
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	94
FENOALTEA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	95

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Gerardo, Cavallaro Nicola, Iozzelli, Mancini Antonio e Reale Giuseppe della X Commissione, Napoli e Sabatini della XIII Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Speciale della X Commissione è sostituito nella odierna seduta dal deputato D'Alema.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » (721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

Nella precedente seduta la Commissione era giunta alla discussione dell'articolo 8, di cui do nuovamente lettura:

ART. 8.

La « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », la « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », la « Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona » e la « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia » continuano ad assolvere i propri compiti istitutivi fino a quando non si sarà provveduto a

La seduta comincia alle 10,55.

SULOTTO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

disciplinare in modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali.

Ricordo che nella precedente seduta l'onorevole Cocco Maria aveva proposto la soppressione dell'articolo, mentre i deputati Macchiavelli, Giachini, Colasanto, Di Piazza e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'Ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori del porto di Genova, istituito con decreto n. 1500 del 26 febbraio 1924 per gli operai del ramo carboni minerali e merci varie, e con decreto n. 3106 in data 14 aprile 1925 che estende il beneficio alle categorie di operai del ramo industriale, continua ad assolvere ai propri compiti istitutivi, essendo escluso dalla presente legge.

I contributi per la gratifica natalizia, ferie annuali e festività nazionali e infrasettimanali dei portuali di Genova continuano ad essere amministrate dal Consorzio autonomo del porto in virtù della sua legge istitutiva ».

D'ALEMA. Prendo la parola sull'articolo 8, che a mio avviso è opportuno mantenere, anche se ha carattere esplicativo, in quanto rassicura i lavoratori di alcuni porti importanti, i quali tengono al mantenimento delle proprie iniziative mutualistiche, pur rendendosi conto del problema della liquidazione di tutte le Casse mutue aziendali. Se ciò avverrà nell'ambito di una regolamentazione generale, senza quindi isolare i problemi relativi alle Casse mutue di Genova o di altri porti, e se tale questione sarà collocata nel contesto della soppressione di tutte le altre Casse aziendali, comprese quelle di alcune aziende industriali, pensiamo che si possa giungere ad una soluzione che trovi il consenso generale. A mio avviso inoltre il problema dovrebbe essere visto anche in un ambito più vasto di quello dell'assistenza-malattie, cioè in quello della sicurezza sociale. In tal caso potremmo prendere in considerazione anche la materia dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Macchiavelli, che nella precedente seduta chiesi di sottoscrivere perché ne condivido pienamente il contenuto. Ritengo cioè che nell'ambito di una regolamentazione generale debbano sparire queste regolamentazioni particolari, che sono tuttavia frutto di lotte sociali di grande valore.

La Cassa mutua di Genova mantiene l'assistenza per le malattie oltre i 180 giorni, realizza un'assistenza specialistica, non ha limitazioni qualitative in ordine ai prodotti farmaceutici, ma soprattutto — desidero sottoli-

neare questo — ha realizzato nel proprio seno l'attuazione di una medicina preventiva, relativa alle malattie professionali dei lavoratori portuali, con centri cardio-vascolari, centri per la lotta contro i tumori e centri antitubercolari. È quindi ovvio che i lavoratori difendano questo istituto, non si accontentino del famoso termine « finora » e vogliano il mantenimento di questo articolo esplicativo.

L'articolo 8 potrebbe essere formulato nel modo seguente: « La Cassa generale per la mutualità e l'ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori portuali di Genova restano in vita ».

L'ufficio autonomo per la previdenza del porto di Genova rappresenta una conquista che risale al 1924 e determina una questione più importante, a mio avviso, di quella della Cassa mutua portuale; infatti questa potrebbe divenire — e vi sono già iniziative in tal senso — una sottosezione dell'I.N.A.M.; abbiamo già un precedente con la Cassa aziendale delle officine del gas che è divenuta una sottosezione dell'I.N.A.M., per cui l'I.N.A.M. paga tutte le prestazioni di sua competenza ed in più sono previste prestazioni integrative. Quindi i lavoratori sono già orientati in tal senso, e sarebbe un errore forzare le cose ed abolire l'articolo 8 accontentandoci della parola « finora ». Questo articolo esplicativo a mio avviso rasserena i lavoratori, aiuta un processo già in atto, non determina una rottura e facilita tutta una serie di questioni che si potranno attuare.

Propongo che l'articolo 8 sia formulato nel modo da me suggerito; non credo che susciterà particolari questioni. È inopportuno creare « pasticci » in un'atmosfera non buona, per certi aspetti drammatica; che nessuno ha interesse a rendere ancora più grave. Vi sono molti problemi che dovranno essere discussi, creiamo quindi un'atmosfera di serenità che ci permetta di risolverli nel modo migliore.

SCALIA. Nel mio intervento desidero partire dalle conclusioni dell'onorevole D'Alema, il quale ha raccomandato di non fare « pasticci ». Sono perfettamente d'accordo sulla opportunità di approvare una legge che non implichi la nascita di « pasticci » enormi. Una argomentazione che mi convince è quella secondo la quale i lavoratori di Genova, di Monfalcone o di Savona hanno raggiunto un grado di assistenza di gran lunga superiore a quello proprio delle altre Casse mutue. Sarebbe sconsiderato da parte nostra, solo per il gusto estetico di far rientrare tutti nell'assicurazione generale, riportare indietro questi lavoratori. Nessuno ha intenzione di fare

questo, però affermo che faremmo un enorme « pasticcio » o determineremmo trattamenti differenziati qualora, approvata la legge in esame, lasciassimo puramente e semplicemente gli organismi particolari di cui si parla nell'articolo 8. L'articolo 8 ha una dizione strumentale per un certo fine, che non è quello specifico del disegno di legge, il quale si propone di riordinare la materia dei diversi fondi esistenti nel settore assistenziale del lavoro portuale. Quali soluzioni sono proponibili in ordine a questi particolari organismi mutualistici, che hanno goduto finora di una autonomia particolare?

La soluzione adombrata dall'articolo 8 è quella del mantenimento in vita puramente e semplicemente, cioè della « zona di rispetto » e della presa d'atto di una situazione, « fino a quando non si sarà provveduto...ecc. ».

Ora, a questo riguardo, posso dire di non avere preoccupazioni circa i tempi, perché so che si rinvia semplicemente nel tempo.

Altro tipo di soluzione adombrato in Commissione nella precedente seduta, è quello della soppressione pura e semplice dell'articolo 8. Questa soluzione, ad una migliore e più attenta valutazione, non fa « sortire » nessun effetto di carattere positivo, perché avremmo sì la non citazione attraverso l'articolo 8 delle Casse mutue di Genova, Monfalcone ecc., quindi non avremmo questa « enfasi » di carattere legislativo data a questi particolari organismi, però la legge non opererebbe nei confronti di queste Casse.

Quindi con la soppressione dell'articolo 8 non si darebbe luogo a quegli effetti contrari prospettati dall'onorevole Cocco Maria, ma certamente non si allargherebbe l'ambito di operatività della legge, che verrebbe ad arrestarsi alle soglie della Cassa di Genova, di Monfalcone, di Savona e di Venezia. Una domanda allora sorge spontanea: per quale motivo, nel momento stesso in cui riordiniamo una materia tanto disparata, non dobbiamo prevedere un riordino che, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ponga su un piano di parità tutti i lavoratori dei porti, eliminando quelle sperequazioni che altrimenti rischiamo di conservare e di consolidare?

C'è l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie? Ebbene facciamo sì che esso valga per il portuale catanese come per il barese ed il genovese, perché questo rientra nel nostro dovere politico e morale.

Per quanto riguarda le condizioni di miglior favore, stabilito l'obbligo dell'assicura-

zione di base, i trattamenti integrativi fin qui stabiliti, devono essere mantenuti in vita.

Del resto questo è avvenuto per un altro importante settore, quello degli elettrici, entrato in agitazione. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, stabilisce che i lavoratori dipendenti dall'E.N.EL. sono iscritti obbligatoriamente all'I.N.A.M. e che la sussistenza delle condizioni di miglior favore è subordinata alla stipula di convenzioni tra la Cassa mutua particolare degli elettrici e l'I.N.A.M.

D'ALEMA. È il caso che ho citato prima!

SCALIA. La mia tesi allora è di stabilire tassativamente l'assicurazione obbligatoria, come per tutti gli altri lavoratori, anche per i lavoratori portuali e, dal momento che esistono questi organismi particolari a Genova a Monfalcone ecc. che prevedono condizioni di miglior favore, di mantenere in vita tali organismi per le condizioni di miglior favore, impegnando l'I.N.A.M. a stipulare apposite convenzioni con le rispettive Casse mutue.

Per questi organismi mutualistici autonomi il dilemma che ci affligge è: sostituzione o integrazione?

Non sono per la tesi del mantenimento di queste Casse mutue per il fatto che praticano condizioni di miglior favore, ma sono per il mantenimento dei migliori trattamenti che possono essere dati ad integrazione dell'assicurazione generale.

Ecco perché, in analogia a quanto è stato disposto per l'E.N.EL., mi sono permesso di predisporre un articolo 8 sostitutivo del precedente, che, unitamente ai colleghi Sinesio, Cocco Maria, Alba, Canestrari e Borra, propongo all'approvazione della Commissione.

Ritengo che questo articolo sostitutivo risponda meglio alle finalità che ci proponiamo quelle cioè di dare un quadro più razionale della materia, e nel contempo di non ledere alcun diritto, anche piccolo, acquisito da ciascun lavoratore.

Credo che questo sia alla base delle intenzioni del Governo, che ha proposto il disegno di legge, sia di quelle delle diversi parti politiche di questa Commissione.

Presento pertanto alla Presidenza un emendamento formale in tal senso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo sostitutivo dell'articolo 8 presentato dagli onorevoli Scalia, Sinesio, Cocco Maria, Alba, Canestrari e Borra:

« Per i lavoratori dipendenti dalle compagnie e dai gruppi portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia l'I.N.A.M. potrà avvalersi per l'erogazione

delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, potranno continuare a svolgere attività assistenziale per l'erogazione di prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale.

Le compagnie ed i gruppi di cui al primo comma del presente articolo sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i contributi previsti per le corrispondenti categorie di assicurati del settore industria.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolate da apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e le singole Casse.

Con decreto del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed i rappresentanti delle Casse, è determinata annualmente la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'I.N.A.M.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari nonché dell'azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie ».

COCCO MARIA. Sono soddisfatta che da varie parti politiche sia stato accolto il mio discorso e che dagli interventi di alcuni colleghi sia emerso che questo che siede in questa aula è Parlamento nazionale sì che ciascuno di noi è parlamentare italiano e non parlamentare della Sardegna, della Calabria ecc.

Se in una prima valutazione la mia proposta era semplicemente quella di sopprimere l'articolo 8, in realtà io stessa avevo previsto che di fronte alle condizioni di miglior

favore, si sarebbe dovuto lasciare alle mutue portuali locali la libertà di erogare il « di più » rispetto alle prestazioni I.N.A.M.

Ho aderito quindi ben volentieri all'emendamento Scalia che completa e perfeziona quanto avevo sostenuto.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'esigenza — sottolineata oggi da varie parti — di non creare complicazioni, di mantenere la linea politica, che abbiamo da tempo scelto, di unificare a livello nazionale le prestazioni assistenziali per tutti i lavoratori. Ciò significa, onorevole D'Alema, non far retrocedere i lavoratori a prestazioni elementari, ma fare uno sforzo per allineare tutti i lavoratori sulla base delle migliori prestazioni assistenziali o garantire almeno una base di sicurezza, oltre la quale si potrà accedere a livello di contrattazione locale, o di contribuzione proporzionata alle notevoli e differenziate retribuzioni personali.

MACCHIAVELLI. Desidero rilevare che noi non facciamo, e non abbiamo mai inteso fare, una questione di forma, ma di sostanza. Mi riallaccio quindi brevemente allo scopo di questo disegno di legge, che tendeva a regolarizzare una situazione abnorme creatasi nel fondo dei contributi previdenziali e assistenziali delle compagnie e dei gruppi portuali, tenendo conto delle conquiste raggiunte in alcuni settori, i più avanzati, del movimento operaio del nostro paese, come sono le Casse di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia. Vorrei far presente all'onorevole Cocco Maria che nessuno di noi si è mai considerato deputato di una città piuttosto che di un'altra; è però strano, a mio avviso, che quando si parla di Genova o di qualche altra città all'avanguardia si sollevino certe eccezioni, mentre noi vorremmo che fosse attuata l'equiparazione di tutti i lavoratori portuali sulla base del trattamento oggi usato per i portuali di Genova. Se il Governo e la Commissione fossero d'accordo, proporrei di formulare un'articolo unico che prevedesse per tutti i lavoratori portuali il trattamento assistenziale dei lavoratori di Genova.

Quanto all'articolo presentato dall'onorevole Scalia, non sono in grado di esprimere un giudizio in quanto la sua formulazione è molto complessa, ma sono d'accordo sui concetti espressi dal collega; occorre però tener presente che, in questo momento, l'esistenza di queste quattro Casse e l'assorbimento dell'assistenza malattia da parte dell'I.N.A.M. pongono altri problemi che non possiamo dimenticare, primo tra tutti quello del personale che gestisce ora tali Casse; si tratta di centinaia

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1965

di persone, che non vorrei si trovassero nelle condizioni di altro personale di Casse particolari che è rimasto disoccupato in seguito all'assorbimento dell'assistenza da parte dell'I.N.A.M.

SCALIA. Vorrei precisare che, nell'ipotesi da me fatta, l'I.N.A.M. per l'espletamento dell'assistenza obbligatoria si servirà delle Casse in questione.

MACCHIAVELLI. Almeno in fase di ipotesi un chiarimento in questo senso dovrebbe essere apportato. Il concetto è questo: fermo restando il principio che tutti i lavoratori devono avere uguale assistenza, in quanto ogni discriminazione nel campo della salute è un non senso, ritengo che quelle categorie che hanno raggiunto un determinato livello non debbano trovarsi in una situazione di depauperamento dei diritti acquisiti con tanto sacrificio, senza che si apporti alcun particolare giovamento a categorie di lavoratori di altri settori.

A mio avviso l'articolo 8, così com'era stato presentato dal Ministro della marina mercantile, che aveva soppesato le situazioni locali ed ambientali di cui non si può non tener conto nel quadro generale dell'economia nazionale, avrebbe potuto e dovrebbe andar bene, tanto più che nell'ultima parte di esso già si fa una riserva, laddove si dice « fino a quando non si sarà provveduto a disciplinare in modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali ». Quindi il problema è stato considerato, e se domani si avrà una legge generale che risolva *ab ovo* il problema dell'assistenza sanitaria, è evidente che anche la situazione, considerata ingiustamente di privilegio, delle Casse di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia sarà automaticamente risolta. Mi sembrerebbe però un gravissimo errore, in questa fase di assestamento, non riconoscere i diritti acquisiti da questi lavoratori.

Quanto all'articolo 8-bis, è evidente che, proprio per l'impostazione originaria del disegno di legge, che all'articolo 1 faceva riferimento a contributi « finora » versati, l'ufficio autonomo per la previdenza dei lavoratori del porto di Genova sia escluso. I presentatori hanno proposto questo articolo aggiuntivo, con l'adesione, mi sembra, del Sottosegretario alla marina mercantile, al fine di evitare confusioni. Quindi il discorso fatto per lo I.N.A.M. non può essere fatto per questo articolo aggiuntivo, che ritengo debba essere mantenuto; qualora la Commissione fosse di parere contrario all'articolo 8, insisterei per l'approvazione dell'articolo 8-bis o quanto

meno perché risultasse chiara la volontà del legislatore che questo ufficio autonomo, gestito dal consorzio autonomo del porto di Genova che offre quindi le garanzie necessarie, non verrà minimamente scalfito dalla presente legge.

D'ALEMA. Sarebbe opportuno che potessimo esaminare con maggiore calma ed attenzione l'emendamento del collega Scalia, sulla sostanza del quale penso di non poter essere tanto d'accordo. Infatti ho portato prima l'esempio dell'azienda del gas di Genova che avendo stipulato una convenzione con l'I.N.A.M. è ora diventata una specie di sottosezione dell'Istituto stesso. Per questo desidererei poter esaminare la questione con maggiore ponderatezza, presentando una formulazione che grosso modo, potrebbe essere la seguente: « Fino a quando non sarà determinata una speciale convenzione tra l'Istituto e l'I.N.A.M... ».

COCCO MARIA. E se non la vogliono fare, questa convenzione?

D'ALEMA. Manterrei invece in vigore la parte terminale dell'articolo 8, dove si dice, in linea più generale, che la questione va disciplinata in modo, più organico e generale. Sono d'accordo con l'onorevole Macchiavelli di mantenere le due cose distinte. Noi saremmo d'accordo che tutti i lavoratori portuali potessero godere delle prestazioni sul tipo di quelle della Cassa mutua dei portuali di Genova, e in proposito anche l'onorevole Cocco Maria sa che nessuno più di noi comunisti si astiene dal fare questioni di municipalismo; tuttavia vorrei mantenere la distinzione fino a quando non si provvederà a disciplinare con criteri organici e generali la situazione di fatto. Non si può ignorare il tipo di prestazioni che offre l'I.N.A.M. come non si può ignorare il problema della riforma di questo Istituto.

Secondo me è doveroso mantenere la situazione dei lavoratori che hanno raggiunto una situazione particolare, mentre si dovrebbe dare una soluzione radicale al problema che non può essere raggiunta che in una riorganizzazione dell'I.N.A.M. stesso.

GIACHINI. Senza entrare nel merito dell'emendamento Scalia ed altri, desidero soltanto, ritornando alla radice del disegno di legge, porre una domanda: quale è la ragione fondamentale per cui questo provvedimento è stato presentato? La ragione fondamentale è quella di dare una certa veste giuridica a dei fondi che sono stati costituiti dal 1949 ad oggi e che sono una parte del salario degli stessi lavoratori.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1965

Questo lo scopo fondamentale del disegno di legge, il quale non intende affrontare la materia delle Casse mutue di categoria o delle Casse mutue aziendali, ma intende dare un riconoscimento giuridico a quei fondi che esistono attualmente.

Per questi motivi ritengo che l'ottimo, che le nostre Commissioni riunite potranno ottenere, è quello di votare il provvedimento così com'è compreso l'articolo 8, con un invito delle stesse al Governo di affrontare con un altro disegno di legge tutta la materia della riforma delle Casse mutue di categoria e delle Casse mutue aziendali.

Soltanto così eviteremo di affrontare marginalmente con un provvedimento che ha uno scopo ben preciso e diverso, un problema di ben maggiore portata.

GOLINELLI. Sono d'accordo sulla linea espressa nel suo emendamento dall'onorevole Scalia, ma ho alcuni dubbi sulla capacità della proposta di risolvere il problema.

D'altra parte l'articolo 1 stabilisce che i versamenti avvengono obbligatoriamente da parte delle compagnie che non hanno « particolari situazioni », mentre l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 afferma che « potrà » avvenire l'assunzione nell'assicurazione obbligatoria, ma intanto non sono obbligatori i versamenti, il che, mi sembra, ci porta alla stessa situazione prospettata poco fa dall'onorevole D'Alema.

È necessario poi valutare attentamente se le contribuzioni di queste compagnie portuali siano sufficienti ad assicurare le buone prestazioni oggi esistenti, quando si proceda allo spezzettamento e utilizzazione dei contributi in due direzioni: cioè una parte all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.M. e una parte all'assistenza integrativa.

DE CAPUA, *Relatore per la X Commissione*. È esatto: sono sufficienti in quel particolare settore o in tutto l'arco?

GOLINELLI. Pur non essendo in grado di dare risposta, penso che questa per il momento sia negativa, nel senso che è dubbio se si riesca ad assicurare per intero l'assistenza dell'I.N.A.M. e l'assistenza integrativa, mantenendo fermi i contributi nella misura attuale.

Per questi motivi, tenendo presenti gli scopi del provvedimento, ai quali accennava poco fa il Sottosegretario Riccio, sono dell'avviso di approvare il disegno di legge, impegnandoci in modo ufficiale a trovare una soluzione in materia sulla quale si possa essere tutti d'accordo (nel senso prospettato dall'onorevole Scalia onde superare quei limiti evidenziati nel suo emendamento).

Così facendo, faremo cosa giusta ed opportuna e non verremo in contraddizione con quella politica unitaria che è stata esaltata da tutte le parti politiche di queste Commissioni.

SCALIA. Vorrei chiarire che con l'impostazione da me data nell'emendamento non ho inteso procedere all'assorbimento delle Casse mutue.

In questo senso la seconda osservazione dell'onorevole D'Alema, circa la necessità di operare un richiamo a quel riordino di carattere generale, mi trova consenziente e non ho nulla in contrario ad accoglierlo nell'emendamento stesso o nel testo della legge, dal momento che si tratta di un doveroso richiamo a quel riordino della materia assicurativa che deve essere operata.

Per quanto invece riguarda la seconda considerazione dell'onorevole D'Alema, devo dire che è stranamente in contrasto con il tipo di analogia che egli stesso ha riconfermata per i lavoratori dell'E.N.E.L.

È vero cioè che i rapporti tra le Casse mutue di Genova, Savona ecc. e l'I.N.A.M. saranno regolati con apposita convenzione, ma è chiaro altresì che abbiamo il dovere di fissare nel quadro legislativo, l'obbligo di questa convenzione.

Non voglio interferire sulla sfera di autonomia delle parti, nel senso di « intaccare » quanto quelle vorranno fissare in tali convenzioni, ma voglio soltanto dire che l'esperienza legislativa mi insegna che se non stabilisco l'obbligo in proposito, il tutto si risolve in una pacifica esortazione che potrebbe essere tranquillamente disattesa.

Non credo che ci si possa limitare unicamente per queste casse mutue a fare l'invito, e dobbiamo analogamente rivolgere l'invito anche agli altri fondi di assistenza che vogliamo riordinare ai quali dobbiamo dare una base giuridica di carattere pubblico.

Per quanto riguarda invece la preoccupazione prima manifestata dall'onorevole Macchiavelli, riguardante cioè la questione del personale che gestisce le Casse, devo dire che la condivido perfettamente.

Sia chiaro per che io non intendo svuotare od inglobare queste casse puramente e semplicemente. Ho inteso affidare ad esse il servizio dell'I.N.A.M. per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria, lasciando tutta la parte integrativa. È chiaro che io non ho nulla in contrario a stabilire che il « potrà » diventi un « dovrà », cioè non intendo lasciare nelle mani di questo mastodontico ente che è lo

I.N.A.M. la facoltà discrezionale di fare quanto gli aggrada o di avvalersi del proprio peso per fare quello che vuole. Io intendo però stabilire un chiaro quadro di riordino legislativo da cui emergano diritti e doveri, per cui se per tranquillizzare e per venire incontro alle legittime preoccupazioni dell'onorevole Macchiavelli il « potrà » dovrà essere trasformato in un « dovrà », non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Vorrei dare ordine a questa discussione. Se vi è intenzione di esaminare l'emendamento proposto dall'onorevole Scalia è indispensabile che pregiudizialmente si abbia ad esprimere un avviso da parte dei vari gruppi sull'accettazione o meno del principio. Perché, una volta accettato il principio, credo che il modo migliore per lavorare attorno alla formulazione di un articolo che viene presentato, non sia quello di discuterlo in Commissione togliendo od aggiungendo una parola, ma sia invece quello di sospendere brevemente la seduta, lasciando ad un gruppo ristretto la facoltà di predisporre un nuovo testo.

BORRA. Già nella precedente seduta ho affermato di essere contrario all'approvazione dell'articolo 8, in quanto è in contrasto con la legge vigente e trovo strano che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia dato la sua adesione. Desidero rilevare che vi sono altre situazioni del genere, per esempio nelle mutue aziendali del cui funzionamento neppure gli stessi comunisti sono soddisfatti. Ci troviamo di fronte ad un'occasione per indicare la via verso una soluzione; occorre garantire la possibilità di dare un concorso alla mutualità generale e garantire il mantenimento dei diritti già acquisiti. Approvo la proposta dell'onorevole Scalia, in quanto conferma la volontà di concretare quanto è disposto dalla legge tenendo presenti questi due aspetti fondamentali.

ALBA. Concordo con quanto ha detto lo onorevole Borra.

DE CAPUA, *Relatore per la X Commissione*. Come relatore della X Commissione, desidero riportarmi alle parole quanto mai opportune del collega Giachini. A mio avviso l'articolo 8 dovrebbe essere abolito, perché sostanzialmente pleonastico; per la tranquillità del legislatore dovrebbe essere sufficiente la parola « finora » usata nell'articolo 1-bis, già approvato. L'onorevole D'Alema deve riconoscere che vi è un'apparente contraddizione in quanto ha affermato, poiché ha sostenuto che dev'essere attuata una parità assoluta in campo assistenziale, ammettendo

però un'eccezione alla parità. Noi tutti concordiamo sulla necessità di nulla togliere ai diritti acquisiti.

Concordo invece nella sostanza con l'emendamento Scalia, pur facendo presente l'opportunità di un chiarimento circa la competenza del decreto, in quanto si tratta di materia propria del Ministero della marina mercantile.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Prendo la parola per sgomberare il terreno da qualsiasi malinteso. Dall'odierna discussione è emerso un unanime intento, quello cioè di attuare un'equiparazione generale nel trattamento obbligatorio per quanto concerne l'assistenza sanitaria. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di garantire, in forma integrativa, quei trattamenti atti a migliorare le prestazioni dell'assistenza obbligatoria.

È stato chiesto se le contribuzioni saranno sufficienti o no; mi chiedo: in rapporto a che cosa? In rapporto alle quattro Casse mutue qui elencate o in rapporto alla situazione generale? Nel momento in cui confermiamo la esigenza assoluta di trovare una forma di mutualità o di solidarietà per tutti i lavoratori, dovremmo preoccuparci di realizzare innanzitutto questo primo stadio; in un secondo momento si potrebbe attuare ogni integrazione. Fino a questo momento le quattro Casse mutue non hanno mai versato una lira all'Istituto nazionale assistenza malattie, pur disponendo di salari più elevati rispetto a quelli dei lavoratori di altri porti (consentitemi, onorevoli comunisti, questa precisazione!). Con il Fondo sociale realizziamo solo in parte e la parola « finora » lo impedisce, il principio di solidarietà e di mutualità fra i lavoratori portuali. Ritengo che se approvassimo l'articolo 8 nel testo proposto dall'onorevole Scalia realizzeremmo ancora una situazione di privilegio per questi quattro porti.

Noi abbiamo sempre ribadito il principio secondo il quale è necessario portare sempre avanti il mondo del lavoro in particolare nel settore assistenziale e sociale. In questo caso si intende portare nell'alveo della normalità questi casi di ordine eccezionale e noi speriamo che a questo si giunga in sede di riforma generale del sistema.

Perché è innanzitutto necessario, proprio per la « socialità » che è il presupposto essenziale di questi istituti, realizzare il primo *plafond*, un primo livello di solidarietà e mutualità generale sulla base di un minimo trattamento per tutti. Dopo di che ammettiamo, proprio per permettere una dinamica anche

nella legislazione e nella contrattazione, di realizzare altre punte, di gran lunga migliori, in integrazione anziché in sostituzione. Tutto questo è necessario onde evitare di fare dei discorsi teorici e vuoti, e per entrare su un reale piano operativo.

Con questa affermazione mi dichiaro favorevole alle tesi che si evincono dal nuovo testo dell'articolo 8 proposto dall'onorevole Scalia. Ovviamente, anche in ordine alle dichiarazioni fatte da tutte le parti, bisognerà vedere di realizzare quei criteri di salvaguardia per il mantenimento di quelle posizioni fino a questo momento conseguite.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. La discussione sull'articolo sostitutivo dà indicazione che ritorna in questione il problema dell'obbligatorietà o meno dell'assicurazione contro le malattie gestita dall'I.N.A.M.

Su questo problema, già discusso in una precedente seduta, dichiarai di rimettermi completamente agli orientamenti del Ministero del lavoro ed alle dichiarazioni che sarebbero state fatte dal rappresentante di quel Ministero. Ora, per la questione di principio, non posso che ripetere la stessa cosa. Perché non è più in questione la centralizzazione di altri fondi o di altri contributi o di altre addizionali. La volta scorsa sembrava che la discussione si svolgesse in queste direzioni e naturalmente dissi, ed oggi ripeto, che non era possibile seguire questa via, perché non si tratta di riordinare il fondo dei fondi centrali, ma si tratta soltanto di «entificare» sotto veste giuridica un fondo esistente sulle basi attuali di centralizzazione e di erogazione. Cioè tutto quello che viene proposto in sostituzione ed a modifica dell'articolo 8 non tocca quello che è il contenuto del disegno di legge in esame, né tocca un altro principio, cioè la sopravvivenza degli enti richiamati dall'articolo 8; articolo 8, che era stato posto soltanto per chiarezza di posizione. Inoltre, ed occorre dirlo, esiste la necessità di operare un'armonizzazione nell'ambito della legge. In sostanza: è stata presa una posizione in rapporto alla questione dell'obbligatorietà nel votare l'articolo 1-bis, per il fondo dei fondi centrali? Perché è stato votato alla lettera d), la dizione «compresa quella relativa ai contributi dovuti all'I.N.A.M. a sensi ecc.» e poi, su emendamento proposto dal Governo nel terzultimo capoverso è stato detto: «Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie portuali e dei gruppi portuali... ivi compresa l'assicurazione contro la malattia ecc.»?

Tutto questo sta a dimostrare un doppio principio: da una parte l'obbligatorietà della recezione di questi fondi tramite il fondo centrale e dall'altra parte la obbligatorietà di un'imposizione eguale per tutte quante le compagnie portuali. Tutto questo è già stato recepito nella legge.

Attraverso l'emendamento Scalia sostanzialmente si tende a porre sulla stessa posizione giuridica, in rapporto a questo problema il fondo che noi andiamo giuridicamente ad istituire con questi altri fondi che continueranno ad agire localmente. Ed allora quando si andrà a trasformare il «potrà» in «dovrà» è chiaro che stabiliremo per legge questo rapporto della erogazione tramite le compagnie portuali e tramite questi fondi e stabiliremo altresì quel principio di avanzamento verso le modalità dell'assicurazione obbligatoria, che, mi pare, sta a cuore di tutti gli onorevoli colleghi delle due Commissioni.

Credo che attraverso questi chiarimenti si armonizzi l'articolo 8 nella nuova veste con il contenuto dell'articolo 1, riconfermando la sopravvivenza di questi enti che hanno anche altre finalità oltre quelle che abbiamo richiamato, e ponendo su un terreno di coordinata uguaglianza, il fondo centrale con questi altri organismi che rimangono in vita.

Da parte del Ministero della marina mercantile si è dunque favorevoli al principio, posto che nella legge sia entrato tale principio.

Ricordo inoltre agli onorevoli colleghi che il lavoro portuale ha un suo regolamento autonomo che nasce dal codice della marina mercantile (articoli 108 e seguenti) e che è previsto un ufficio autonomo del lavoro portuale (ufficio del lavoro portuale) che esiste. Ricordo altresì che esiste un Comitato centrale per il lavoro portuale e che nei singoli porti esistono i comitati per il lavoro portuale. Tutto questo sta a dimostrare una posizione di primarietà di regolazione giuridica ed una strutturazione autonoma diverse da quelle del lavoro in generale.

Pertanto, se noi ci riferiamo a delle addizionali che sono imposte sul lavoro portuale e se ci riferiamo alla raccolta di queste addizionali ed alla loro distribuzione, nonché agli enti che raccolgono e distribuiscono queste addizionali, il richiamo è posto con delle strutture che sono nell'ambito del lavoro portuale.

Una ultima osservazione faccio subito per lealtà per quanto dichiarato dal rappresentante del Ministero del lavoro. Egli ha affermato trattarsi dell'I.N.A.M. e di una assicurazione obbligatoria: siamo d'accordo; vi è una com-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (TRASPORTI — LAVORO) — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1965

petenza primaria del Ministero del lavoro per quanto riguarda l'I.N.A.M. e per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria.

Epperò, trattandosi di organismi il cui controllo diretto è affidato al Ministero della marina mercantile, il decreto potrebbe essere elaborato da tale Ministero di concerto con il Ministero del lavoro. Sarebbe in tal modo fatta salva la materia delle competenze.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per la parte di mia competenza il Governo non tace la sua opinione sull'argomento trattato. Il principio è stato eloquentemente e diffusamente illustrato dagli onorevoli Scalia e Bianchi Fortunato. Lo riassumo in poche parole: massimo rispetto e attuazione della solidarietà generale, massimo favore alle forme integrative, rispetto delle forme più favorevoli esistenti nei modi atti a non ferire i principi generali. La linea del Governo non può essere che questa.

Ritengo che la discussione sarebbe più concreta se proseguisse sulla base di un testo definitivo.

PRESIDENTE. Mi sembra di registrare un assenso generale sul principio informatore dell'emendamento presentato dall'onorevole Scalia. Ritengo opportuno che i relatori l'onorevole Scalia e i rappresentanti di ogni gruppo si riuniscano per formulare il testo definitivo, interpellando, se sarà il caso, gli uffici ministeriali al fine di evitare una stesura dell'articolo che possa dare adito ad interpretazioni difformi.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a venerdì alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI